



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Gli strumenti di raccolta fondi e le forme di
finanziamento delle attività di interesse generale
previsti dalla Riforma del Terzo settore**

GUIDA OPERATIVA PER LA CREAZIONE DI PARTENARIATI FRA ENTI PUBBLICI ED ENTI DI TERZO SETTORE E SOGGETTI FINANZIATORI

Guida





Gli strumenti di raccolta fondi e le forme di finanziamento delle attività di interesse generale previsti dalla Riforma del Terzo settore

GUIDA OPERATIVA PER LA CREAZIONE DI PARTENARIATI FRA ENTI PUBBLICI ED ENTI DI TERZO SETTORE E SOGGETTI FINANZIATORI

A cura di

Gabriele Sepio, Segretario generale dell'osservatorio per la filantropia e il terzo settore (Terzjus) e membro del comitato scientifico per la promozione dell'economia sociale nei rapporti internazionali, presso il Ministro del Lavoro, e della commissione fiscale del Coni

Coordinamento

Luciano Gallo, Responsabile innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del terzo settore di ANCI Emilia-Romagna

Hanno collaborato alla realizzazione del presente volume:

Laura Chiodini (IFEL), Annalisa Gramigna (IFEL), Chiara Poli (ANCI), Giuliana Ruiu (IFEL), Barbara Slamic (Cittalia), Walter Tortorella (IFEL), Elvira Zollerano (IFEL).

Il documento "Gli strumenti di raccolta fondi e le forme di finanziamento delle attività di interesse generale previsti dalla Riforma del Terzo settore. Guida operativa per la creazione di partenariati fra enti pubblici ed enti di terzo settore e soggetti" nasce nell'ambito del progetto "Co-Progetta – Un'amministrazione condivisa", all'interno del Pon Inclusion 2014-2020 (Azioni di sistema a sostegno dell'obiettivo specifico 9.7 "Rafforzamento dell'economia sociale"), finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Anci, con la collaborazione delle sue Fondazioni Cittalia e IFEL.

Chiuso alla data del 9/12/2022.





Indice

GLOSSARIO	6
PREMESSA	8
STRUMENTI DI RACCOLTA FONDI PER IL TRAMITE DI EROGAZIONI IN DENARO O IN NATURA	9
IL SOCIAL BONUS	10
LA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA: TITOLARI DEL REDDITO D'IMPRESA	10
L'AMBITO SOGGETTIVO	11
LA DEFINIZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE	11
LE ATTIVITÀ NON COMMERCIALI DI ODV E APS	11
GLI INTERVENTI OGGETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	12
LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI	13
AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ESAME DEI PROGETTI	13
ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE	14
SCHEDA DI SINTESI	15
AMBITI DI SVILUPPO DEL PARTENARIATO	16
IL CINQUE PER MILLE DESTINATO AI COMUNI	17
LE MODALITÀ PER ACCEDERE AL CINQUE PER MILLE	17
OBBLIGHI DI TRASPARENZA	18
AMBITI DI SVILUPPO DEL PARTENARIATO	18
LA LEGGE ANTISPRECHI (LEGGE N. 166 DEL 2016): I PRINCIPI	19
L'AMBITO SOGGETTIVO	20
I BENI DONABILI	20
I BENI NON COMMERCIALIZZATI: I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	21
AGEVOLAZIONI	22
SCHEDA DI SINTESI	23
AMBITI DI SVILUPPO DI PARTENARIATO	23
LA RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO ENTI DEL TERZO SETTORE PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	24
LA RACCOLTA FONDI PREVISTA DAL CODICE DEL TERZO SETTORE	25
LE LINEE GUIDA E LE DIVERSE MODALITÀ DI RACCOLTA FONDI	25





LE DIFFERENTI MODALITÀ DI RACCOLTA FONDI	26
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO <i>DIRECT MAIL</i>	26
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL TELEFONO	26
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL <i>FACE TO FACE</i>	27
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI	27
DIRECT RESPONSE TELEVISION	27
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI DI PIAZZA	27
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO <i>MERCHANDISING</i>	27
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO SALVADANAÌ	27
RACCOLTA FONDI TRA IMPRESE <i>FOR PROFIT</i>	28
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO LASCITI TESTAMENTARI	28
RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO NUMERAZIONI SOLIDALI	28
RACCOLTA FONDI TRAMITE DONAZIONI ONLINE	28
I PRINCIPI IN TEMA DI RACCOLTA FONDI	29
PRINCIPIO DI TRASPARENZA	29
PRINCIPIO DI VERITÀ	29
PRINCIPIO DI CORRETTEZZA	29
LA RENDICONTAZIONE DELLA RACCOLTA FONDI	30
MODELLI DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE	31
MODELLO DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE	32
IL REGIME FISCALE DELLA RACCOLTA FONDI	33
LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE (ART. 83 CTS)	34
LE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA	35
RACCOLTA FONDI E AMBITI APPLICATIVI DEL PARTENARIATO	36
IL CROWDFUNDING CIVICO	36
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN FONDAZIONI DI COMUNITÀ O ENTI DEL TERZO SETTORE	37
IMPRESE SOCIALI	37
I REQUISITI PER ASSUMERE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE	37
ATTIVITÀ D'IMPRESA: ART. 2 D.LGS. N. 112/2017	38
IL REGIME FISCALE DELL'IMPRESA SOCIALE (ART. 18 D.LGS. N. 112/2017)	40
IL PARTENARIATO	41
 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	 43
 I TITOLI DI SOLIDARIETÀ	 44
IL SOCIAL LENDING	45
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PARTENARIATO	46







GLOSSARIO

Amministrazione aggiudicatrice: l'amministrazione che affida il servizio ai sensi del CCP;

Amministrazione procedente: l'amministrazione che avvia e conclude il procedimento ai sensi del CTS;

APS: associazione di promozione sociale, ai sensi del CTS;

Attività di interesse generale: le attività, elencate dal CTS, svolte dagli ETS per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dal d.lgs. n. 112/2017 per quanto riguarda le imprese sociali;

CCP: Codice dei Contratti Pubblici;

Convenzione: l'accordo di collaborazione sottoscritto fra ETS e pubblica amministrazione;

CTS: Codice del Terzo Settore, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

ETS: Enti di Terzo settore, ai sensi del CTS;

ODV: Organizzazione Di Volontariato, ai sensi del CTS;

Impresa sociale: ETS che svolge attività di interesse generale in forma di impresa, ai sensi del CTS e del d. lgs. n. 112/2017 e ss. mm.;

Lucratività: distribuzione, anche indiretta, degli utili conseguenti allo svolgimento dell'attività di impresa, nell'ambito della prestazione di un servizio, disciplinato dal CCP;

Non lucratività: divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, nell'ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi del CTS;

OEVP: offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di valutazione delle offerte, ai sensi del CCP, inteso come rapporto fra qualità e prezzo;

Operatore economico: il soggetto che partecipa alle procedure di affidamento di servizi, disciplinate dal CCP;

PPPS: Partenariato Pubblico-Privato Speciale in ambito culturale, previsto e disciplinato dall'art. 151 del CCP, richiamato dal CTS;





Progetto dei servizi: l'elaborato progettuale, relativo ai servizi da affidare, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del CCP;

Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, per quanto riguarda le ipotesi di collaborazione disciplinate dal CTS, o ai sensi del CCP;

RUNTS: registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del CTS;

VIS: valutazione di impatto sociale, ai sensi della legge n. 106/2016 e delle relative Linee guida ministeriali.





PREMESSA

La Riforma del Terzo settore, oggetto del progetto formativo "Co-progetta", ha innovato il quadro di riferimento della disciplina. Siamo in presenza di un vero e proprio diritto del Terzo settore, che – in ragione del suo fondamento costituzionale e delle sue peculiarità – poggia su alcuni “perni”.

Intendiamo riferirci all’introduzione di una definizione unitaria di enti di Terzo Settore (ETS), contenuta nel Codice del Terzo settore (CTS) (art. 4), che tuttavia non cancella, anzi le sostiene, le particolare forme di enti.

Il CTS, ancora, introduce in modo parimenti innovativo l’elencazione delle c.d. attività di interesse generale (art. 5), nell’ambito delle quali enti pubblici ed ETS attivano forme speciali di partenariato (Titolo VII, ma anche forme di valorizzazione dei beni pubblici). Uno degli elementi più significativi è rappresentato dall’istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel quale possono iscriversi gli ETS, in possesso dei requisiti previsti dal Codice, con conseguente introduzione del regime autorizzatorio, in luogo di quello concessorio.

Il diritto del Terzo settore si caratterizza, oltre che per una propria attitudine innovativa, anche per la funzione “promozionale” del ruolo e dell’attività degli ETS, in ragione delle finalità e delle modalità di svolgimento delle attività da parte degli ETS.

Da qui, un sistema di disposizioni, che prevedono forme di sostegno e di promozione dello svolgimento delle attività di interesse generale da parte degli ETS, attivate da soggetti diversi da questi ultimi; cittadini, soggetti for profit, finanziatori ed enti pubblici. In particolare, le varie forme di raccolta fondi e di finanziamento delle attività di interesse generale.

Finalità del presente lavoro, dall’approccio originale ed innovativo, è quello di esaminare le novità introdotte sul tema dalla Riforma del Terzo settore, ma dalla visuale dell’Amministrazione condivisa, ovvero sia dall’utilizzo delle diverse forme di raccolta fondi e delle modalità di finanziamento delle attività di interesse generale in funzione dell’attivazione di partenariati fra ETS ed enti pubblici, oltre che agli altri soggetti interessati.

Un documento, si spera utile, non solo come strumento di conoscenza di istituti di una disciplina speciale, ma anche come guida operativa per utilizzare al meglio strumenti nuovi.





STRUMENTI DI RACCOLTA FONDI PER IL TRAMITE DI
EROGAZIONI IN DENARO O IN NATURA





Sempre più spesso si assiste a forme di partnership tra Pubblica amministrazione e mondo del Terzo settore, volte a promuovere interventi in grado di finanziare attività di interesse generale mettendo a disposizione degli Enti del Terzo settore (ETS) risorse pubbliche e private.

Il Social Bonus

Tra i principali strumenti che la Riforma del Terzo settore mette a disposizione per raccogliere risorse economiche, volte a valorizzare il patrimonio pubblico nonché quello confiscato alla criminalità organizzata, il **social bonus** riveste sicuramente un ruolo determinante.

Si tratta di una misura (art. 81 D. lgs. n. 117/2017) che consente di agevolare gli ETS che intendono recuperare beni immobili pubblici o beni mobili/immobili confiscati alla criminalità organizzata, fruendo di un **credito di imposta**.

In particolare tale tax credit ammonta:

- al 65% dell'importo erogato per le persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- al 50% dell'importo erogato (per enti non commerciali e società), rispettivamente nel limite del 15% del reddito imponibile di enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annui (per i soggetti titolari di reddito d'impresa).

LA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA: TITOLARI DEL REDDITO D'IMPRESA

In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo del credito potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.

Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

Il credito potrà essere fruito senza i limiti ordinari (mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997) e non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.





L'AMBITO SOGGETTIVO

I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati, da parte degli ETS, **in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate all'art 5 del CTS**, con modalità **non commerciali** ai sensi dell'art. 79 del Codice.

In questo contesto, quindi, *le imprese sociali non potranno rientrare tra gli enti assegnatari del bene oggetto di recupero in quanto svolgono attività con modalità commerciale.*

Tuttavia, **non sembrerebbe potersi escludere l'evenienza in cui l'impresa sociale decida di partecipare in partenariato con altri ETS, a condizione però, che non sia assegnatario del bene immobile oggetto di recupero.**

A ben vedere, infatti, il D.M. n. 89 del 23 febbraio 2022, pubblicato in GURI n. 163 del 14 luglio 2022, istitutivo del social bonus individua come requisito soggettivo, al fine della partecipazione al procedimento, la circostanza che l'ente si qualifichi come ente del Terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice.

LA DEFINIZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE

Ai fini della commercialità o meno dell'ente, il CTS richiede di utilizzare i criteri individuati dall'art. 79 del Codice per comprendere quando le attività di interesse generale svolte dall'ente possano considerarsi commerciali o meno.

Infatti, l'art. 79 CTS determina la commercialità dell'ente alla luce della economicità. In altri termini, gli ETS, per inquadrare un'attività come commerciale o meno, devono operare un raffronto tra costi e ricavi considerando come non commerciali le attività svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi. Non commercialità che potrà tuttavia verificarsi anche in presenza di lievi oscillazioni tra costi e ricavi (nel limite del 6%) a condizione però che questo non si protragga per più di tre periodi di imposta consecutivi.

LE ATTIVITÀ NON COMMERCIALI DI ODV E APS

L'art. 84 del CTS precisa il regime di non commercialità delle OdV; non sono considerate tali le seguenti attività effettuate da ODV e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:





- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza intermediazione;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari a condizione che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'ODV senza intermediazione;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili di carattere occasionale.

Con riferimento, invece, alle APS sono considerate non commerciali le attività istituzionali eseguite a fronte di corrispettivi specifici (a meno che non riguardino beni o servizi tipicamente commerciali, dettagliatamente elencati dall'art. 85), le cessioni di pubblicazioni destinate ad associati e loro familiari conviventi, le somministrazioni di alimenti o bevande presso le sedi istituzionali (APS riconosciute dal Min. Interno ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) della L. n. 287/1991) e la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, curata direttamente dall'APS senza intermediari.

GLI INTERVENTI OGGETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Nello specifico le **erogazioni liberali** devono sostenere i seguenti interventi edilizi:

- progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- rilievi, accertamenti, indagini;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
- opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
- impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
- funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).

Interventi che, in ogni caso, dovranno essere finalizzati ad **assicurare il riutilizzo del bene per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale degli ETS di cui all'art. 5 del CTS.**





LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI

L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali in parola avviene con un **procedimento a sportello** diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di partecipazione previsti.

Costituiscono **requisiti di partecipazione** al procedimento:

- il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice;
- l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione;
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice;
- l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato il soggetto proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ESAME DEI PROGETTI

Ciascun ente proponente presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l'istanza di partecipazione al procedimento, unitamente alle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti richiesti:

- la scheda anagrafica dell'ente proponente (e degli eventuali partner);
- almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;





- la scheda descrittiva del progetto (con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare);
- il computo metrico-estimativo dei costi e il cronoprogramma degli interventi;
- la copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- la copia del documento di identità del rappresentante legale dell'ente proponente e degli eventuali partner.

Le istanze vanno presentate **entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno**, e sono esaminate da una Commissione *ad hoc* nominata con decreto del Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, che verifica:

- a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 7 regolamento approvato con il DM in precedenza richiamato;
- b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 81 del Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento, all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale, alla non commercialità dell'esercizio delle stesse, nonché alla tipologia di interventi indicati all'articolo 3, comma 3, del regolamento.

Conclusa l'istruttoria, **la Commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, con l'individuazione dei progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione.**

ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE

Gli enti del Terzo settore (ETS) titolari dei progetti di recupero, beneficiari delle erogazioni liberali, devono:

- comunicare ogni tre mesi al MLPS l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
- comunicare il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.

Conclusi i lavori, gli enti devono trasmettere il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale e dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto.

Gli ETS in un'ottica di trasparenza provvedono annualmente a dare comunicazione, sul proprio sito web istituzionale (o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa cui aderiscono),





delle informazioni relative al **totale degli importi ricevuti nell'anno precedente** mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute.

Gli ETS dovranno inoltre inserire in un apposito portale gestito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.socialbonus.gov.it) **tutte le informazioni relative al progetto di recupero ammesso** (i.e. descrizione del bene e della sua localizzazione, ente proprietario, descrizione degli interventi previsti e realizzati, estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa in materia edilizia).

SCHEDA DI SINTESI

Social bonus (art. 81 CTS)

Credito di imposta

- ammonta al 65% (persone fisiche) o al 50% (enti e società) dell'importo erogato, nei limiti del 15% del reddito imponibile (per persone fisiche, enti e società non commerciali) o del 5 per mille dei ricavi annui (per i soggetti titolari di reddito d'impresa).

Possono fruire del credito d'imposta in parola le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Erogazioni liberali

- devono essere destinate ed utilizzate per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati, beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D.lgs. n. 159 del 2011, che siano stati assegnati agli Enti del Terzo settore in forma singola o in partenariato tra loro.

I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati, da parte degli ETS, in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate all'art 5 del CTS, con modalità non commerciali ai sensi dell'art. 79 del Codice.





AMBITI DI SVILUPPO DEL PARTENARIATO

Il Social bonus arricchisce le possibili forme di partenariato pubblico-privato finalizzate ad attivare forme di collaborazione tra ETS ed enti pubblici.

Il credito d'imposta mette in rete diversi soggetti, ciascuno con un proprio compito, tutti accomunati dallo svolgimento di una o più attività di interesse generale attraverso un bene immobile recuperato e rigenerato.

In un'ottica di partenariato, quindi, strategica è anzitutto la mappatura, magari nell'ambito di un procedimento di co-programmazione (art. 55, comma 2, CTS), da parte della PA degli immobili inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, per poi promuovere forme di collaborazione con gli ETS.

D'altro canto, a loro volta, gli ETS possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, eventualmente attivate dagli enti pubblici, presentando a questi ultimi una proposta progettuale finalizzata alla valorizzazione di un bene pubblico inutilizzato, da candidare anche rispetto alla procedura ministeriale a sportello.

Il social bonus mostra tutta la sua duttilità e, pertanto, può essere attivato:

- nell'ambito di co-programmazioni (art. 55, comma 2, CTS) e di co-progettazioni (art. 55, comma 3, CTS), anche su iniziativa degli enti del Terzo settore;
- nell'ambito di procedimenti finalizzati alla stipula di convenzioni con APS e ODV (art. 56 CTS);
- nell'ambito delle forme di partenariato pubblico-private speciali previste dal D.lgs. n. 117 del 2017, proprio in relazione all'uso dei beni pubblici e, dunque, delle forme di comodato (art. 71, comma 2, CTS) e di concessione di beni culturali pubblici (art. 71, comma 3, e art. 89, comma 17, CTS).





Il cinque per mille destinato ai Comuni

Il DPCM del 23 luglio 2020 prevede tra i possibili destinatari del contributo del Cinque per mille anche i Comuni.

In particolare, l'art. 1 del DPCM prevede «*con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente (...) al sostegno delle attività sociali del Comune di residenza del contribuente*».

In tal caso la competenza ai fini del riparto è del Ministero dell'Interno.

Sul punto, lo stesso Ministero dell'Interno, con la Circolare n. FL 46 del 29 luglio 2021, ha specificato che:

- i Comuni che ricevono contributi superiori a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa attraverso l'apposita procedura informatica, come da indicazioni già fornite con la circolare F.L. n.10/2018 del 12 marzo 2018;
- gli enti che ricevono contributi per importi inferiori devono conservare la documentazione agli atti del proprio ufficio almeno per dieci anni, anche per eventuali controlli ispettivi delle Prefetture.

Viene, inoltre, richiamata l'attenzione sull'obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa da parte degli enti assegnatari del contributo sul proprio sito internet, come indicato nei commi 5 e 6 dell'articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

LE MODALITÀ PER ACCEDERE AL CINQUE PER MILLE

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 23 luglio 2020, l'accreditamento al beneficio deve avvenire entro il **10 aprile di ogni anno**.

Entro il 20 aprile di ogni anno, le competenti Amministrazioni dovranno provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli iscritti con possibilità per il legale rappresentante di richiedere rettifiche/variazioni **entro il successivo 30 aprile**.

Entro il 10 maggio vengono pubblicati gli elenchi definitivi mentre il **successivo 31 dicembre** ciascuna Amministrazione pubblicherà sul proprio sito l'elenco degli ammessi e degli esclusi, trasmessi entro la stessa data all'Agenzia delle entrate.





OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il DPCM del 23 luglio 2020 prevede particolari obblighi di trasparenza e informazione imposti ai destinatari del contributo.

È previsto il divieto di utilizzare le somme percepite per coprire spese sostenute per campagne pubblicitarie di sensibilizzazione sulla destinazione del cinque per mille, pena il recupero del contributo erogato. Si tratta, infatti, di attività estranee alle finalità per il cui sostegno il contribuente effettua la scelta del cinque per mille e, come tali, devono essere finanziate con le normali risorse finanziarie dell'ente.

I beneficiari sono peraltro tenuti ad un duplice onere:

- tutti gli enti beneficiari devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità;
- in caso di contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione all'Amministrazione competente. L'ente dovrà in ogni caso conservare per dieci anni i documenti redatti e sarà comunque tenuto alla trasmissione, a prescindere dall'importo, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione medesima. Laddove l'ente non dovesse provvedere a tale obbligo, potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito nel caso in cui non adempia all'invio della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta.

In aggiunta, è previsto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web l'ammontare degli importi percepiti e il relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice. Quest'ultima dovrà pubblicare sul proprio sito web, entro 90 giorni dall'erogazione, gli elenchi dei beneficiari, con l'indicazione del relativo importo e il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario.

AMBITI DI SVILUPPO DEL PARTENARIATO

Le somme del cinque per mille vengono destinate dai Comuni nelle attività sociali da realizzare a favore della comunità e cittadini, che si trovano in situazioni di indigenza: i.e. singoli cittadini e famiglie in difficoltà, persone anziane e disabili, bambini e adolescenti.





Si tratta di una misura scarsamente valorizzata dagli enti locali, ma dotata di un potenziale importante attesa la capacità degli stessi enti di entrare in diretto contatto con i cittadini.

In un'ottica di sollecitare i singoli cittadini a donare il proprio cinque per mille, il Comune potrebbe svolgere una attenta opera di comunicazione e valorizzazione degli interventi attuati con le risorse aggiuntive messe a disposizione attraverso questa importante misura. Il vantaggio del 5 per mille è quello di misurare attraverso le preferenze espresse il coinvolgimento dei cittadini nelle attività sociali e rendicontare l'impatto sociale prodotto.

Inoltre, tale iniziativa non si risolverebbe ad una forma di "concorrenza" rispetto all'attività di raccolta fondi mediante 5x1000, ai sensi del d. lgs. n. 111/2017, effettuata dagli ETS, quanto piuttosto proprio all'attivazione di un partenariato, ad iniziativa pubblica, con gli ETS del territorio, che magari non riescono, per varie ragioni, a promuovere un'efficace raccolta fondi.

LA LEGGE ANTISPRECHI (LEGGE N. 166 DEL 2016): I PRINCIPI

La c.d. "legge antisprechi" (legge n. 166/2016) rappresenta uno strumento per incentivare le imprese a donare generi alimentari, prodotti di prima necessità e altri beni rimasti invenduti o inutilizzati per destinarli a finalità di interesse generale.

La *ratio* della Legge è da rinvenirsi nella riduzione degli sprechi nella catena di produzione, distribuzione e somministrazione di determinate tipologie di beni, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sull'importanza di favorire la transizione verso un'economia "circolare".

In quest'ottica, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha apportato alcune modifiche alla legge antisprechi operando un primo ampliamento delle categorie di beni che possono formare oggetto di donazione (includendovi, ad esempio, i medicinali, gli articoli di medicazione ed altri prodotti per la cura della persona e della casa).

La stessa legge di bilancio 2018:

- ha rivisto la platea dei soggetti donanti e donatari, ricomprendendo gli enti del Terzo settore tra i possibili beneficiari delle cessioni gratuite;
- ha razionalizzato la relativa disciplina fiscale e gli oneri documentali a carico delle imprese donanti e degli enti *non profit* donatari.





Inoltre, il D.L. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), anche al fine di contrastare l'emergenza epidemiologia da Covid-19, ha ampliato ulteriormente il ventaglio dei beni in natura che possono costituire oggetto di cessione gratuita da parte delle imprese.

L'AMBITO SOGGETTIVO

I beni in eccedenza o inutilizzati possono essere donati a:

- enti senza fini di lucro
- enti pubblici o privati

che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che realizzino attività d'interesse generale. La legge 166/2016 è stata ampiamente coordinata con la riforma del Terzo settore, includendo tra i donatari tutti gli enti che saranno iscritti nel registro unico nazionale (RUNTS).

I BENI DONABILI

L'art. 16 della citata legge individua i beni donabili:

- eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della legge;
- degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
- dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;





- dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

I BENI NON COMMERCIALIZZATI: I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

La norma con riferimento ai beni “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione” non perimetra l'ambito di applicazione dello stesso.

Sul punto, è intervenuta l'Amministrazione finanziaria con la Consulenza giuridica n. 8/2022 specificando che i beni ceduti che possono essere ricompresi in tale ambito devono:

- essere ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b) della stessa legge;
- essere ancora astrattamente idonei all'utilizzo;
- non più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale;
- non essere più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio.

Si tratta quindi di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti.





AGEVOLAZIONI

Sul fronte fiscale, la legge n. 166/2016 (art. 16) riconosce alle imprese donanti apposite agevolazioni fiscali, a condizione che vengano assicurate:

- a) l'assenza di scopo di lucro delle cessioni;
- b) la destinazione dei beni ceduti a finalità di interesse generale;
- c) il rispetto di specifici oneri documentali e comunicativi.

In particolare:

- ai fini IVA, il comma 1 dell'art. 16 disapplica la presunzione di cessione prevista all'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 per le cessioni gratuite, a favore dei soggetti donatari, dei prodotti sopra elencati. In altri termini, ai fini IVA, le cessioni gratuite di cui sopra, eseguite nel rispetto delle procedure previste dalla norma, sono assimilate alla distruzione dei beni, con la conseguenza che l'operazione non è soggetta a IVA. Resta comunque ferma, ove spettante, la detrazione dell'IVA assolta a monte da parte del donante;
- ai fini IRPEF, è prevista la disapplicazione dell'art. 85, comma 2, del TUIR: viene così escluso che il valore normale dei beni ceduti gratuitamente concorra a formare i ricavi, salvaguardando la deduzione dei costi sostenuti.





SCHEDA DI SINTESI

5 per mille destinato ai Comuni

Donatori

- imprese

Beneficiari

- enti pubblici e soggetti *non profit*, tra cui tutti gli ETS, comprese le imprese sociali costituite in forma societaria.

Agevolazione

- ai fini delle IRES, le cessioni gratuite non generano ricavo imponibile e i costi sostenuti sono deducibili. Ai fini IVA, le cessioni sono assimilate alla distruzione dei prodotti (non scontano IVA e rimane il diritto alla detrazione).

Beni donabili

- generi alimentari, medicinali, prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria e cancelleria, libri e prodotti tessili, abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia incluse le pavimentazioni, elettrodomestici a uso civile e industriale, personal computer, televisori, tablet ed e-reader

AMBITI DI SVILUPPO DI PARTENARIATO

I Comuni, in questo ambito, potrebbero incentivare le imprese che intendano donare, prevedendo una riduzione della TARI. Potrebbero, quindi, essere ad esempio avviate iniziative da parte dei singoli Comuni per contrastare lo spreco alimentare, attuando una politica sostenibile di riduzione dei rifiuti e recupero delle derrate alimentari in eccesso, da destinare alle categorie più fragili della società.

Altresì, per incentivare lo spirito della liberalità, le realtà territoriali potrebbero anche agevolare il dono delle eccedenze attraverso la creazione di piattaforme attraverso cui raccogliere beni da destinare agli enti del Terzo settore che, a loro volta, si occuperanno della distribuzione. Sono attivi sotto questo punto di vista progetti volte a realizzare veri e propri empori solidali realizzati dagli enti locali in partenariato con gli enti del terzo settore e volti a creare dei modelli generativi di raccolta e distribuzione dei beni donati a favore dei cittadini indigenti.

Il modello progettuale basato sulla creazione di centri raccolta di beni o empori si lega anche alla possibilità di accedere alle misure di vantaggio previste in caso di recupero di beni immobili pubblici inutilizzati (si rinvia agli approfondimenti in tema di social bonus indicati in precedenza).





LA RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO ENTI DEL TERZO SETTORE
PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE





La raccolta fondi prevista dal codice del terzo settore

Certamente uno dei meriti della Riforma del Terzo settore è stata quella di riconoscere la raccolta fondi quale strumento per il finanziamento delle attività di interesse generale degli ETS. A tal proposito, l'art. 7 del CTS ha fornito una definizione di cosa debba intendersi con il termine raccolta fondi.

«Per raccolti fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva (...)».

Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CTS, viene consentito espressamente agli enti di svolgere tali attività anche in via stabile e continuativa. Per la realizzazione della raccolta fondi l'ETS può impiegare sia risorse proprie che di terzi: personale interno, o volontari, nel rispetto dell'articolo 17 del Codice, oppure delega in tutto o in parte a soggetti terzi per la realizzazione della raccolta fondi.

È lo stesso art. 7 del CTS a prescrivere, per l'attività di raccolta fondi, il rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 9 giugno 2022).

Le linee guida e le diverse modalità di raccolta fondi

A fine luglio 2022 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 170 del 22 luglio 2022), e quindi rese operative, le nuove Linee guida in materia di raccolta fondi degli ETS, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7 del CTS.

Le linee guida sono espressamente finalizzate ad offrire agli enti del Terzo settore uno strumento di orientamento nella realizzazione dell'attività di raccolta fondi, contribuendo a migliorare il rapporto di fiducia tra i cittadini e gli enti stessi. Queste si configurano come un documento "aperto", in grado di sviluppare ulteriori spunti di riflessione eventualmente emergenti dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attività di raccolta fondi.





Le linee guida forniscono un quadro generale con riferimento a modalità e tecniche di raccolta dei fondi, agli obblighi informativi relativi alle finalità della raccolta stessa e ai precisi adempimenti da rispettare sulla rendicontazione dell'attività svolta.

Le raccolte fondi possono consistere in donazioni «pure», ma anche prevedere eventualmente l'offerta di beni o servizi ai sovventori nell'ambito dell'evento (si pensi, ad esempio all'organizzazione di una cena o di un concerto di beneficenza).

La raccolta fondi può essere privata (rivolta al singolo potenziale donatore) o pubblica, a seconda della platea di soggetti a cui si rivolge, ed essere svolta in via occasionale o continuativa.

Le differenti modalità di raccolta fondi

Con particolare riferimento alle tecniche con cui gli ETS possono finanziare le attività di interesse generale, le Linee guida individuano differenti modalità con cui gli ETS possono porre in essere la raccolta fondi.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO *DIRECT MAIL*

Si caratterizza per essere una comunicazione diffusa per via postale tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (*i.e.* dépliant, brochure, flyer-volantino) questionari e messaggi. In questo caso, le organizzazioni che inviano il materiale devono assicurarsi che le banche dati di cui si servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo le persone che abbiano fornito il proprio consenso. Nella comunicazione deve essere fatto espresso riferimento alla normativa privacy e indicate le modalità di raccolta fondi, gli strumenti attraverso cui svolgere le donazioni.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL TELEFONO

Si tratta di una modalità di raccolta di donazioni, promesse di adesione, di beni e servizi a sostegno della causa, della missione, delle attività o dei progetti dell'organizzazione stessa attraverso l'uso del telefono. Il telemarketing si può svolgere:

- *inbound*, ricevendo le chiamate presso l'organizzazione o presso il call center;





- *outbound*, che consiste nell'effettuazione di telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori, soci, simpatizzanti.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL *FACE TO FACE*

Il *face to face* è una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito. Tale modalità può essere praticata in diversi luoghi (i.e. strada, centri commerciali, aeroporti).

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI

Gli ETS possono organizzare raccolte fondi in occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere. Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall'ETS o per conto di questo da un'agenzia o ente esterno oppure possono essere organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in piena autonomia.

DIRECT RESPONSE TELEVISION

Si tratta di una tecnica di raccolta fondi utilizzata per acquisire donatori regolari. Consiste in una pubblicità televisiva che sollecita il pubblico televisivo a rispondere all'appello dell'ETS.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI DI PIAZZA

Sono raccolte pubbliche occasionali in cui l'organizzazione raccoglie fondi prevalentemente mediante l'offerta di beni di modico valore.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO *MERCHANDISING*

Si tratta di una cessione di beni di modico valore contraddistinti dal marchio dell'ETS. Il *merchandising* consente non solo di raccogliere fondi a sostegno dell'attività di interesse generale ma anche di veicolare tra il pubblico dei sostenitori il messaggio associati a tale attività.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO SALVADANAI

In questo caso sarebbe opportuno, nel caso in cui venga utilizzata tale modalità:

1. predisporre un elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai;





2. predisporre un calendario della raccolta;
3. sigillare con cura i contenitori dei salvadanai;
4. aprire i contenitori in una data stabilita i salvadanai e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto.

RACCOLTA FONDI TRA IMPRESE *FOR PROFIT*

L'ETS può raccogliere fondi delle imprese profit sia direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti. Diverse le modalità di collaborazione quali ad esempio erogazioni liberali, donazione di beni e servizi.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO LASCITI TESTAMENTARI

In questo caso l'ETS che ricorre a questa modalità dovrebbe predisporre degli opuscoli o diffondere tramite web informazioni sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO NUMERAZIONI SOLIDALI

Si tratta di una modalità di raccolta fondi sulla quale il 2 febbraio 2018 è intervenuta l'AGCOM con il codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilità sociale (redatto ai sensi dell'art. 22, comma 7 dell'allegato A alla delibera n. 8/15/cir e s.m.i. come integrato dalla delibera 17/17/cir).

RACCOLTA FONDI TRAMITE DONAZIONI ONLINE

Si pensi, ad esempio, al crowdfunding. In tal caso l'ETS deve porre attenzione alle modalità di utilizzo del logo e degli elementi distintivi dell'ETS; alla corretta comunicazione della missione, indicazione degli strumenti di pagamento; alla trasparenza nella gestione dei fondi raccolti; alla gestione dei dati raccolti nel form online.





I principi in tema di raccolta fondi

In particolare, l'attività di raccolta fondi deve essere realizzata in linea con i principi di:

- trasparenza;
- verità;
- correttezza.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Il **principio di trasparenza** ha la finalità di rendere conto dell'operato dell'ETS anche mediante la diffusione delle informazioni e l'accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi.

Nello specifico, è virtuoso per l'ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (*stakeholders*) **alcuni elementi che compongono l'attività di raccolta**:

- la figura del legale rappresentante dell'ente, l'indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
- l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e, qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti;
- le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
- l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire.

PRINCIPIO DI VERITÀ

L'ETS è tenuto a diffondere attraverso mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità in materia ingannevole

PRINCIPIO DI CORRETTEZZA

Viene richiesto all'ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.





Nelle attività di raccolta, quindi, si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiari.

La rendicontazione della Raccolta fondi

Ai sensi dell'articolo 13 del CTS, gli ETS sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio presso il registro unico nazionale del Terzo Settore, salvo che essi non siano iscritti al registro delle imprese; in quest'ultimo caso, l'obbligo di deposito va adempiuto presso detto registro.

L'articolo 48, comma 3 prevede altresì **l'obbligo del deposito del rendiconto della raccolta fondi**, il cui adempimento deve intendersi perfezionato ove il rendiconto medesimo sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali ed incluso nel bilancio depositato ai sensi delle sopra citate disposizioni.

Al fine di agevolare gli Enti del Terzo Settore nell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi, è stato predisposto **un modello di rendiconto** allegato alle linee guida.

Tipologia di raccolta fondi	ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate NON inferiori a 220.000,00 euro	ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro
Raccolte fondi non occasionali	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto di cassa oppure sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione coerentemente alla facoltà esercitata dall'ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.
Raccolte fondi occasionali	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall'articolo 13, comma 2 del CTS oppure allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione, coerentemente alla facoltà esercitata dall'ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.





Modelli di raccolta fondi occasionale

Denominazione ETS _____

C.F. _____

Sede _____

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione _____

Eventuale denominazione dell'evento _____

Durata della raccolta fondi: dal _____ al _____

a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale	
- liberalità monetarie	
- valore di mercato liberalità non monetarie	
- altri proventi	
Totale a)	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale	
- oneri per acquisto beni	
- oneri per acquisto servizi	
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature	
- oneri promozionali per la raccolta	
- oneri per lavoro dipendente o autonomo	
- oneri per rimborsi a volontari	
- altri oneri	
Totale b)	
Risultato della singola raccolta (a-b)	





MODELLO DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Descrizione dell'iniziativa

L'ETS _____, dal _____ al _____ ha posto in essere un'iniziativa denominata _____

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € _____ (riportare il totale entrate in danaro). Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € _____ su c/c bancario per un totale di € _____ altro _____

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di € _____ I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale* e per le seguenti finalità: _____

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi).





Il regime fiscale della raccolta fondi

In primo luogo, con riguardo al trattamento fiscale, deve osservarsi che sono irrilevanti ai fini impositivi tutte le entrate di natura liberale ricevute dall'ente, a prescindere dalla dimensione pubblica o privata della raccolta e dalla occasionalità o meno della stessa.

Ove, ad esempio, la campagna di raccolta fondi consista dunque nella semplice richiesta a terzi di lasciti, donazioni o altri contributi a titolo gratuito, senza alcuna controprestazione da parte dell'ente beneficiario delle sovvenzioni, le entrate ricevute non costituiscono reddito imponibile per l'ente e non sono soggette ad IVA.

Al di fuori di questa ipotesi, in caso di raccolta fondi svolta da un ETS non commerciale mediante scambio di beni e servizi è esclusa l'imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei fondi al ricorrere dei presupposti indicati all'art. 79, comma 4, lett. a) del CTS.

In continuità con quanto già previsto all'articolo 143, comma 3, lettera a), T.U.I.R., la norma del CTS prevede infatti un regime di non imponibilità nelle ipotesi di raccolte pubbliche occasionali, effettuate anche mediante offerta di beni o servizi di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Le entrate derivanti da attività di raccolta fondi occasionali sono qualificate come non commerciali ai fini della individuazione della natura dell'ente del terzo settore ai sensi dell'art.79, comma 5-bis, CTS.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate qualora la raccolta fondi sia svolta in forma sinallagmatica, attraverso lo scambio di beni o servizi, i relativi proventi concorreranno alla formazione del reddito.





TIPOLOGIE DI RACCOLTA FONDI	ETS NON COMMERCIALE	ETS COMMERCIALE
Occasionale sinallagmatica con scambio di beni e servizi di modico valore	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA
Continuativa sinallagmatica con scambio di beni e servizi	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA
Occasionale non sinallagmatica – Liberalità con carattere meramente erogativo (senza scambio di beni e servizi)	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non imponibile ai fini IVA
Continuativa non sinallagmatica – Liberalità con carattere meramente erogativo (senza scambio di beni e servizi)	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non imponibile ai fini IVA

Le erogazioni liberali a favore di associazioni e fondazioni del Terzo settore (art. 83 CTS)

L'art. 83 CTS dà la possibilità a tutti gli ETS (escluse imprese sociali in forma societaria) di poter ricevere erogazioni in denaro o natura da parte di persone fisiche e giuridiche

Donatori persona fisica: detrazione dall'IRPEF pari al 30% (35% se il destinatario è ODV) delle erogazioni in denaro o in natura, per un importo complessivo della donazione non superiore a 30.000,00 Euro annui. In alternativa deduzione dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del dichiarato (conveniente in caso di aliquote marginali più elevate);

Donatori enti o società: deduzione delle erogazioni in denaro o in natura nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato





Persona fisica - Reddito annuo 15mila Euro - Erogazione 100 Euro			
Beneficiario	Onlus	Onlus	ETS
Norma	Art. 15, c. 1.1. TUIR	Art. 14 D.L. 35/2005	Art. 83 CTS
Vantaggio	Detrazione 26% dall'IRPEF risparmia 26 €	Deduzione dall'imponibile risparmia circa 24 €	Detrazione 30% dall'IRPEF (35% OdV) Risparmia 30 € (35 € per erogazioni a OdV)

Società di capitali - Reddito 2 milioni Euro			
Beneficiario	Onlus	Onlus	ETS
Norma	Art. 100, c. 1., lett. g) TUIR	Art. 14 D.L. 35/2005	Art. 83 CTS
Vantaggio	Deduzione per erogazioni fino a 40mila € Risparmia fino a 9.600 €	Deduzione per erogazioni fino a 70mila € Risparmia fino a 16.800 €	Deduzione per erogazioni fino a 200mila € Risparmia fino a 48mila €

LE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

Il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 ha individuato i criteri di valorizzazione delle erogazioni liberali in natura effettuate ai sensi dell'art. 83 del CTS.

In particolare, i benefici in termini di detrazione/deduzione sono parametrati in funzione della **tipologia** di beni oggetto dell'erogazione tenendo conto, in primis, del valore "normale" del bene, determinato ai sensi dell'**articolo 9 del TUIR**.

Per i beni strumentali e quelli prodotti o scambiati da imprese il DM prevede appositi criteri:

- nel primo caso si guarda al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento;
- per i beni come le merci rileva invece il minor valore tra quello "normale" del bene e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell'articolo 92 del TUIR.

In via residuale, laddove la singola erogazione sia di valore superiore a 30 mila euro o (per la natura dei beni) non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, il donatore deve munirsi di una perizia giurata di stima aggiornata a non oltre 90 giorni antecedenti il trasferimento del bene.





L'erogazione liberale in natura deve risultare da un atto scritto bilaterale, contenente alcune attestazioni da parte del soggetto erogante e dell'ETS beneficiario indispensabili per fruire del beneficio fiscale.

Raccolta fondi e ambiti applicativi del partenariato

In maniera analoga a quanto previsto nel periodo pandemico, le PA possono promuovere campagne di raccolta fondi a favore di interventi socialmente rilevanti in cui gli stessi ETS siano coinvolti.

Potrebbe essere, ad esempio, colta l'opportunità di costituire una piattaforma da parte dell'ente locale all'interno della quale le persone fisiche possono scegliere di "finanziare" attraverso erogazioni liberali dei progetti promossi da alcune realtà *non profit* presenti sul territorio.

L'attivazione dei partenariati potrà avvenire, ovviamente, nell'ambito di procedimenti di co-programmazione (art. 55, comma 2), di co-progettazione (art. 55, comma 3), di convenzionamento con APS e ODV (art. 56) e di valorizzazione di beni pubblici (articoli 71, 81 e 89).

IL CROWDFUNDING CIVICO

Nel *crowdfunding* civico una Pubblica Amministrazione può rivestire diversi ruoli, dal più semplice endorsement o patrocinio a favore di una campagna, fino alla parte di attore principale.

a) La Pubblica Amministrazione lancia la raccolta fondi

È sostanzialmente la modalità principale di crowdfunding civico. Qui è la stessa PA a lanciare direttamente una o più raccolte fondi per progetti locali di particolare interesse per la comunità. Può trattarsi di un'operazione *una tantum* o di iniziative ricorrenti attraverso le quali l'Ente finanzia progetti speciali che esulano dalle attività ordinarie. Molto spesso il crowdfunding è preceduto da una consultazione pubblica attraverso cui i cittadini indicano all'Ente le priorità e i progetti a cui darebbero più volentieri un contributo economico.

b) La PA promuove e co-finanzia i progetti locali

Le campagne non vengono lanciate dall'Ente, ma da attori del territorio.





c) Formule ibride

Le formule ibride si realizzano quando, oltre all'iniziativa del territorio e al supporto dell'Ente, si attiva anche una partnership con un soggetto privato.

La partecipazione degli enti locali in Fondazioni di Comunità o enti del Terzo settore

Il partenariato con la pubblica amministrazione potrebbe essere anche essere attivato mediante la partecipazione degli enti locali in realtà del Terzo settore che incentivano la pratica del dono e promuovono interventi a forte impatto sociale. Pensiamo, ad esempio, alle Fondazioni di Comunità che nascono e si sviluppano anche su iniziativa di soggetti istituzionali, economici e del Terzo Settore presenti in un determinato territorio.

IMPRESE SOCIALI

La Riforma del Terzo settore ha inteso riformare e riordinare il D. Lgs. n. 112/2017 la disciplina in materia di impresa sociale, al fine di incentivarne lo sviluppo.

L'impresa sociale viene inserita a pieno titolo tra le particolari categorie di enti del Terzo settore (ETS) ed inquadrata come veste giuridica tipica per gli enti che intendono svolgere attività di interesse generale in forma di impresa.

Le imprese sociali sono regolate:

- dal D. Lgs. n. 112/2017;
- dalle norme del D.Lgs. n. 117/2017, ove compatibili con le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017;
- in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e relative disposizioni attuative concernenti la forma giuridica in cui l'impresa è costituita.

I REQUISITI PER ASSUMERE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

La qualifica di impresa sociale si acquista con l'iscrizione nell'apposita sezione istituita presso il Registro delle imprese, in cui devono essere depositati e tenuti aggiornati gli atti e i documenti relativi all'ente, ai sensi del Decreto Mise del 16 marzo 2018.





In questo caso, l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 11 del D. Lgs. n. 117/2017).

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che abbiano le seguenti caratteristiche:

- esercitano in via prevalente un'attività d'impresa di interesse generale (di cui all'art. 2 del Dlgs 112/2017);
- siano senza scopo di lucro;
- abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

È inoltre previsto che per ottenere qualifica di impresa sociale l'ente debba rispettare i limiti imposti all'utilizzo di volontari nello svolgimento della propria attività. Tale limite, all'opposto di quanto previsto per altre tipologie di enti regolate dal D.lgs. 117/2017, prevede che il numero di volontari non possa superare il numero di lavoratori dipendenti impiegati nell'ente.

ATTIVITÀ D'IMPRESA: ART. 2 D.LGS. N. 112/2017

Per gli enti che vogliano entrare nel Terzo settore acquisendo la qualifica di impresa sociale è richiesto lo svolgimento in via prevalente di un'attività di impresa che sia di interesse generale.

Per attività di impresa si intende un'attività caratterizzata da tre elementi:

- l'esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi;
- l'organizzazione dell'attività;
- la professionalità.

Non è sufficiente quindi che l'attività svolta sia effettuata con principi di economicità, è necessario che l'attività sia una vera e propria attività di impresa, svolta inoltre in maniera non saltuaria o occasionale.

È necessario, inoltre, che l'attività così definita abbia ad oggetto una delle attività elencate dall'art.2 del D.lgs. 112/2017. Tale elenco è una riproposizione delle attività previste dall'art.5 del CTS con la sola esclusione delle attività che per loro natura non possono essere svolte in





forma di impresa. Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività nella quale sono occupati per oltre il 30%:

- lavoratori molto svantaggiati (privi di impiego retribuito da almeno 24 mesi ovvero da 12 mesi, se il lavoratore ha un'età compresa tra 18 e 24 anni o appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato UE, con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa);
- persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

In base a quanto specificato dall'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 112/2017, l'attività di interesse generale si intende esercitata in via principale quando i relativi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi. È quindi consentito all'impresa sociale lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti del 30% dei ricavi complessivi.

L'impresa sociale, come regola generale, deve destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 112/2017).

Le imprese sociali costituite in forma societaria possono destinare fino al 50% dei propri utili o avanzi di gestione (art. 3, comma 3, lett. a):

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT;
- alla distribuzione – anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5% (limite analogo a quello previsto per le cooperative a mutualità prevalente).

È anche possibile il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT o aumentato in misura non superiore al citato limite.

Tutte le imprese sociali, inoltre, comprese quelle costituite in forma di associazione o fondazione, possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati,





soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

IL REGIME FISCALE DELL'IMPRESA SOCIALE (ART. 18 D.LGS. N. 112/2017)

Il legislatore della Riforma ha previsto per le imprese sociali un'apposita disciplina tributaria, che prevede:

- la detassazione degli utili reinvestiti dall'impresa nelle finalità istituzionali di interesse generale;
- specifici incentivi per gli investitori, modellati sulla base di quelli già sperimentati per le *start up* innovative.

Nel dettaglio, l'art. 18 del D. Lgs. n. 112/2017 prevede la **non imponibilità**:

- delle somme accantonate in apposita riserva e destinate allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 112/2017);
- delle somme destinate al versamento del contributo dovuto dalle imprese sociali per l'attività ispettiva (ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 112/2017).

Sono viceversa imponibili gli utili e gli avanzi di gestione utilizzati in qualsiasi altra forma (ad esempio, quelli che siano distribuiti entro i limiti consentiti per le imprese sociali costituite in forma societaria, anche se sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT, o anche quelli destinati ad erogazioni liberali in favore di altri ETS, diversi dalle imprese sociali, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 112/2017).

In considerazione dell'assenza di scopo di lucro e dei particolari caratteri dell'attività svolta, le imprese sociali sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica, oltre che dall'applicazione degli studi di settore, dei parametri contabili e degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'utilizzo delle riserve in questione a copertura di perdite non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non vengano distribuiti utili fino a quando le riserve non sono state ricostituite.





Per le imprese sociali costituite in forma societaria e in forma di Fondazione (al fine di compensare i forti limiti alla distribuzione degli utili) **sono inoltre previsti incentivi a favore degli investitori.**

Si tratta di agevolazioni modellate, in sostanza, su quelle già sperimentate per le start-up innovative (D.L. n. 179/2012). Nel dettaglio:

- un contribuente soggetto passivo IRPEF che sceglie di effettuare un investimento nel capitale di un'impresa sociale costituita in forma di societaria può detrarre dall'imposta un importo pari al 30% della somma investita, per un importo massimo detraibile di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta; l'ammontare di investimento non detraibile può essere portato in detrazione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo (art. 18, comma 3 del D. Lgs. 112/2017);
- in maniera analoga, un soggetto passivo IRES può fruire di una deduzione dalla base imponibile pari al 30% delle somme, in relazione ad un investimento massimo di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d'imposta (art. 18, comma 4).

I benefici in questione sono circoscritti agli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017) e diretti ad imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Per poter fruire del beneficio, l'investimento deve essere detenute per un periodo minimo di 5 anni. Tuttavia, fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione UE si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente del D.lgs. n. 112/2017

Gli incentivi in esame sono estesi anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura posti in essere a favore delle imprese sociali costituite in forma di fondazione (art. 18, comma 5 del D. Lgs. n. 112/2017). Le misure in esame non si applicano, invece, per le imprese sociali costituite in forma di associazione.

IL PARTENARIATO

L'impresa sociale può essere un valido strumento di partenariato tra PA ed ente del Terzo settore. Il veicolo dell'impresa sociale, infatti, può prevedere la partecipazione al suo interno anche di un ente pubblico a condizione che questo non eserciti un potere di "coordinamento e controllo" (art. 4 d. lgs. n. 112/2017) . In questo caso, il veicolo diventa un catalizzatore di incentivi e risorse.





Peraltro, anche in considerazione delle risorse stanziare dal PNRR per la missione 5 “inclusione e coesione”, il ruolo delle imprese sociali è sempre più rilevante come principale “interlocutore” del territorio, catalizzatori di conoscenza ed esperienza, perché capaci di intercettare i bisogni e identificare le strategie di risposta.

In questo caso, ad esempio, attraverso appositi bandi si potrebbe creare l’opportunità di creare partenariati per realizzare attività finalizzate alla rigenerazione e allo sviluppo di aree spopolate e partenariati speciali per attivare la gestione di beni di proprietà pubblica.

Le imprese sociali altresì divengono un importante veicolo catalizzatore di capitale grazie alle misure previste all’art. 18 del D. lgs 112 che consentono alle imprese e alle persone fisiche che investono nelle imprese sociali di poter accedere a forme di deduzione o detrazione.





ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE





Oltre alla raccolta fondi, per il finanziamento delle attività di interesse generale, gli enti del Terzo settore possono avvalersi anche degli strumenti di finanzia sociale previsti dal CTS in grado di facilitare ed incentivare i meccanismi di accesso al credito da parte degli enti non profit.

Si tratta, infatti, di strumenti che hanno come principale obiettivo quello di agevolare la raccolta fondi destinata a finanziare iniziative legate alle attività di interesse generale realizzate dagli enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS).

Più nel dettaglio, il Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 o CTS) disciplina la regolamentazione di due strumenti:

- **i titoli di solidarietà** (art. 77);
- **il social lending** (art. 78).

I TITOLI DI SOLIDARIETÀ

Per titoli di solidarietà si intendono obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere al fine di raccogliere denaro da impiegare per il finanziamento delle attività istituzionali degli Ets, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi.

Sono abilitati ad emettere titoli di solidarietà unicamente gli istituti di credito operanti in Italia.

Tali titoli consistono in:

- obbligazioni e altri titoli di debito, nominativi o al portatore, di durata non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono diritto a sottoscrivere o acquisire altri strumenti finanziari e non sono collegati a strumenti derivati;
- certificati di deposito, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, di durata non inferiore a 12 mesi

Ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 117/2017 le banche che emettono tali titoli di solidarietà dovranno rinunciare alle commissioni di collocamento/sottoscrizione mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi maturati sugli impieghi eseguiti a favore degli **ETS** beneficiari.





Nei confronti degli ETS ritenuti particolarmente meritevoli, le banche emittenti potranno inoltre erogare una somma pari almeno allo 0,6% della raccolta effettuata a titolo di liberalità.

In tal caso la banca avrà diritto ad un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate a favore degli **ETS non commerciali**.

IL SOCIAL LENDING

Il **social lending** è una forma di prestito tra privati disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016.

Tale strumento si caratterizza come una forma agevolata di accesso al credito che ha lo scopo di mettere in relazione, tramite l'utilizzo di piattaforme *online di crowdfunding*, i soggetti interessati a prestare denaro, ovverosia privati o investitori istituzionali, con Enti del Terzo settore (ETS) che hanno la necessità di disporre, a fronte di un *rating* creditizio positivo, di risorse finanziarie per sostenere la propria attività o per sviluppare progetti rientranti nelle attività di interesse generale espressamente individuate all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017.

Si tratta, nel dettaglio, di una ulteriore modalità di reperimento di risorse a sostegno delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (art. 78 CTS) attraverso piattaforme di social lending o peer to peer (P2P) lending caratterizzate dalla possibilità di raccogliere capitale via web con accesso a specifici vantaggi fiscali.

A livello soggettivo, il sistema previsto dal codice del terzo settore si basa su piattaforme online che favoriscono l'incontro tra piccoli investitori e enti del terzo settore e la cui gestione è riservata ad intermediari finanziari iscritti all'albo dell'art. 106 del Testo unico bancario (TUB) o istituti di pagamento (art. 114 TUB).

Sotto il profilo operativo, lo strumento del social lending viene riservato al finanziamento e sostegno delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del codice del terzo settore, perimetrando, dunque, il vincolo di destinazione dei fondi dal solo punto di vista oggettivo.

Potranno, quindi, rientrare nell'alveo dei beneficiari tutti gli enti iscritti nell'istituendo Registro unico del Terzo settore (RUNTS), a patto che i progetti finanziati siano destinati alla realizzazione delle attività di interesse generale elencate dal CTS.

Al fine di incentivare l'utilizzo di tale strumento a favore degli ETS, il legislatore ha inserito all'art.78, c.3 del CTS una serie di agevolazioni.





Dal punto di vista fiscale, infatti, per i proventi ritraibili dal *social lending*, è previsto che:

- i proventi se percepiti da soggetti che erogano finanziamenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, costituiscono redditi di capitale;
- i gestori dei portali on line operano su tali proventi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con un'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli pari al 12,50%.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PARTENARIATO

Con riferimento agli strumenti di finanza sociale, l'ente locale potrebbe farsi promotore insieme a banche ed intermediari di cui all'art. 106 TUB, di progetti in grado di valorizzare il territorio e sostenere specifiche progettualità proposte da enti del terzo settore operanti sul territorio. Le progettualità proposte attraverso gli strumenti di finanza sociale descritti potrebbero consentire all'ente locale di selezionare le azioni meritevoli e accompagnare agli strumenti di raccolta con contributi o altre forme di raccolta fondi.

Ancora una volta mediante co-programmazione, co-progettazione e convenzioni (articoli 55 e 56), ma anche valorizzazione dei beni pubblici (articoli 71, 81 e 89).

L'ente locale potrebbe investire in titoli di solidarietà o incentivare cittadini e imprese allo scopo di finanziare le attività sociali del territorio fruendo dei benefici fiscali previsti agli articoli 77 e 78 del CTS.

Grazie a questi ultimi gli interessi/proventi sono soggetti al regime fiscale previsto per i titoli di Stato (12,50%) ed i titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo, senza peraltro concorrere alla formazione dell'attivo ereditario. Altresì si garantisce agli enti del Terzo settore di poter sostenere le proprie attività e per favorire investimenti capaci di produrre innovazione sociale e sostenere progetti ad elevata valenza sociale.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CO-PROGETTA

Pagina di progetto: www.anci.it/coprogetta

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma

Tel. 06 680091 - Fax 06 68009202

e-mail: info@anci.it

sito web: www.anci.it

CITTALIA

Via delle Quattro Fontane, 116 – Roma

Tel. 06 76980811 - Fax 06 87755008

e-mail: info@cittalia.it

sito web: www.cittalia.it

IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma

Tel. 06 688161 - Fax 06 6861842 - 06 6833857

e-mail: info@fondazioneifel.it

sito web: www.fondazioneifel.it

